

Codice DB1512

D.D. 6 febbraio 2013, n. 59

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Fondo di garanzia per il microcredito: nuove modalita' e procedure per la concessione delle garanzie.

Visto l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 con la quale la Giunta regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A.;

vista la determinazione n. 810 del 23.12.2009 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del sopra citato Fondo;

vista la D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha previsto i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito;

vista la determinazione n. 421 del 30.07.2010 avente ad oggetto: "Affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito, approvazione dello schema di contratto. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie";

preso atto dell'avvenuta stipula del predetto contratto, in data 12.08.2010, repertorio n. 15536;

vista la determinazione n. 499 del 14.09.2011 con la quale sono state apportate modifiche agli allegati "B" e "C", che costituiscono parte integrante della determinazione n. 421 del 30.07.2010;

ritenuto che, a fronte dei due anni di gestione del Fondo in oggetto indicato, sia necessario stabilire nuove modalità e procedure per la concessione delle garanzie, nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010, a favore di imprese di nuova costituzione e a favore di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione delle medesime;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 e con D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010;

determina

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali, secondo quanto stabilito nell'allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di soggetti Titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività secondo quanto stabilito nell'allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l'utilizzazione del Fondo, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data della presentazione delle medesime.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato